




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
Prot. 7140 del 08-09-2009
Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, 08 SET 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Teramo
Via M. Delfico, 6
64100 TERAMO

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 286 /2009_Tirocinio_decorrenza

In relazione al quesito formulato in data 5 giugno 2009, con il quale si chiedono chiarimenti sulla decorrenza del tirocinio, anche alla luce dell'informativa del Consiglio Nazionale n. 25 dell'8 maggio 2008, si osserva quanto segue.

Al fine di risolvere il quesito in esame occorre operare una distinzione tra coloro i quali sono stati iscritti nel registro del tirocinio anteriormente al 1° gennaio 2008 e coloro che, invece, hanno presentato la richiesta di iscrizione successivamente a tale data.

Per i primi, infatti, essendo l'iscrizione nel registro del tirocinio avvenuta sotto la vigenza dei precedenti ordinamenti professionali (D.P.R. 1067/1953 per i dottori commercialisti e D.P.R. 1068/1953 per i ragionieri), si applicano necessariamente le norme dei rispettivi regolamenti sul tirocinio allora vigenti, vale a dire:

- per i dottori commercialisti, il D.M. 10 marzo 1995, n. 327 che fissava la decorrenza del tirocinio alla data della delibera di iscrizione nel registro;
- per i ragionieri, il regolamento della pratica professionale dei praticanti approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri il 5 giugno 1992, ai sensi del quale l'iscrizione veniva deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.

Per coloro che invece hanno presentato domanda di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2008 - ed in assenza del regolamento sul tirocinio che ancora non è stato approvato dal Ministero dell'Università - vale l'indicazione fornita dal Consiglio Nazionale con l'informativa n. 25 dell'8 maggio 2008 per cui, ai fini della decorrenza dell'iscrizione nel registro dei praticanti, dovrà considerarsi valida la data di presentazione della domanda. L'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale anticipa la previsione contenuta a riguardo nel regolamento del tirocinio che sarà a breve emanato e si ispira


a quell'orientamento della giurisprudenza che, con riferimento ai provvedimenti favorevoli all'istante, ammette la possibilità di farne retroagire gli effetti ad un momento anteriore alla loro adozione qualora non osti, in tal senso, alcun specifico vincolo normativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in *Cons. Stato* 1993, I, 1471)¹.

In relazione alle iscrizioni dei tirocinanti che dal 1° gennaio 2008 al momento della ricezione della informativa 25/2008 siano state disposte da codesto Consiglio in conformità al previgente regolamento del tirocinio dei dottori commercialisti (D.M. 327/2005 citato), si ritiene possibile - per la decorrenza dell'iscrizione nel registro - considerare valida la data di presentazione della domanda, previa verifica da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettivo svolgimento del tirocinio nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda stessa e la delibera di iscrizione nel registro.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE

Francesca Maione



¹ Ciò può senz'altro valere relativamente al provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti non trattandosi di atto costitutivo di status professionale e non essendo ad esso sottese le esigenze di tutela dei terzi che, invece, derivano dall'esercizio dell'attività professionale. Diverso il caso dell'iscrizione nell'albo, in merito al quale la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato il principio della inammissibilità di iscrizioni retroattive (Cass. civ., Sez. Un., 12 novembre 1990, n. 10888; Cass. civ. Sez. lavoro, 27 maggio 2000, n. 7020; Cass. civ. Sez. lavoro, 7 novembre 2001, n. 13778; Cass. civ. Sez. lavoro, 20 aprile 2006 n. 9232). Secondo la Corte, l'iscrizione negli albi professionali, quale accertamento costitutivo (rectius ricognizione cui la legge attribuisce effetti costitutivi) di uno status professionale produce l'effetto tipico di consentire il legittimo esercizio dell'attività lavorativa a partire dalla data di adozione dell'atto.